

N.7/D.C.C. DEL 9.03.2009

OGGETTO: AREE DI P.R.G.C. SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - PRECISAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 21 del 29 maggio 2008 è stato adottato in via definitiva il progetto della variante generale al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.

VISTO in particolare l'articolo 7.5 – PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO delle Norme Tecniche di Attuazione della variante predetta, il quale riporta:

“Art. 7.5 – Permesso di costruire convenzionato

Per interventi di particolare complessità e per i casi elencati all'art. 49, 5° comma della LUR, il permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione o di atto di impegno unilaterale da parte del richiedente nei quali sono fissati i tempi e i modi di attuazione delle opere richieste. La convenzione o l'atto di impegno sono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese del concessionario. Essi devono possedere almeno i requisiti previsti dall'art. 49, 7° comma della LUR alle lettere a), b), c), d), e).

Nella convenzione o atto d'obbligo può essere prevista la diretta esecuzione delle opere di urbanizzazione anziché il parziale o totale pagamento della quota di contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al successivo art. 7.7.

Gli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato sono in maniera indicativa, ma non esaustiva cartograficamente individuati e saranno richiesti dal Comune in tutti i casi in cui il PRG preveda la cessione da parte dei proprietari di aree destinate all'uso pubblico: parcheggio, verde, viabilità. L'AC potrà effettuare modificazioni di limitata entità delle aree destinate alla localizzazione delle infrastrutture, previa deliberazione del CC secondo le modalità previste dalla LUR art. 17, comma 9.

Il permesso di costruire convenzionato può sempre essere sostituito da formazione di SUE sia su proposta dei privati sia su proposta della AC ai sensi dei disposti precedenti dell'art. 7, nonché ai sensi dell'art. 3 della L. 1150\42 e s.m.i..

Eseguite le opere il Comune, a sua semplice richiesta, entra in possesso delle aree cedute non avendo più il concessionario titolo a richiedere indennizzo o ad esercitare il diritto di prelazione.

La acquisizione al patrimonio pubblico consente la riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire.”

RITENUTO di precisare che qualora la richiesta di intervento “una tantum” nelle predette zone riguardi manufatti edilizi pertinenziali ad un fabbricato residenziale già esistente e non aumenti complessivamente la superficie coperta e la superficie utile lorda per più del 15% rispetto a quella preesistente, si possa prescindere dal richiedere la stipula della convenzione.

ASCOLTATA in proposito la relazione illustrativa del Sindaco;

INTERVENUTO IL CONSIGLIERE DI MINORANZA SIG.MARCO PEDUSSIA il quale, dopo aver precisato che il suo gruppo è favorevole alla proposta, si sofferma sul termine "facoltà dell'Amministrazione comunale" inserito nella proposta di deliberazione, sottolineando come procedendo con tale modalità si lasci un'ampia discrezionalità all'Amministrazione, che appare discutibile;

INTERVENUTO IL VICESINDACO SIG.RA PINCA, la quale sottolinea come la facoltà discrezionale inserita nella proposta di deliberazione debba essere intesa in termini corretti e come, se così intesa, non determini alcun tipo di discriminazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di legge nonché dal Segretario comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai 13 Consiglieri presenti sui 17 assegnati al Comune,

DELIBERA

In accordo con gli intendimenti ispiratori delle norme in oggetto di chiarire che è facoltà dell'Amministrazione comunale, che si esprime di volta in volta mediante l'assunzione di specifico atto deliberativo della Giunta comunale, non richiedere la stipula della convenzione qualora gli interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato siano richiesti "una tantum", siano relativi a manufatti edilizi pertinenziali ad un fabbricato residenziale già esistente e non aumentino complessivamente la superficie coperta e la superficie utile lorda per più del 15% rispetto a quella preesistente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai 13 Consiglieri presenti sui 17 assegnati al Comune,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.